

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

Scuola Secondaria di I grado

Deroghe al limite minimo di frequenza /limite massimo di assenze dalle lezioni

Riferimenti normativi

D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009, articolo 14, c.7

D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, articolo 5, c. 2

Limite massimo di ore di assenze consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico:

Ordine e Grado di scuola	Numero di ore settimanali	Monte ore annuale	Numero ore minimo di presenze*	Numero ore massimo di assenze*
Scuola Secondaria di I grado	30 ore	990 ore	742,5 ore <i>(pari a tre/quarti del monte ore annuale)</i>	247,5 ore <i>(limite massimo di assenze nell'anno scolastico)</i>

*(*Per le/gli alunne/i le cui famiglie hanno scelto l'opzione della non frequenza in sostituzione dell'Insegnamento della Religione Cattolica, il monte ore che è necessario frequentare equivale a n. 718 annuali. Il limite di assenze da non superare equivale in questo caso a n. 239 annuali).*

La mancata frequenza di almeno tre/quarti del monte ore annuale personalizzato comporta **la non validità dell'anno scolastico** e la **non ammissione alla classe successiva o all'esame finale**.

Se si supera il limite di n. 247,5 ore di assenza, il Consiglio di Classe accerta e verbalizza la non validità dell'anno scolastico e delibera la non ammissione dell'alunno/a alla classe successiva o all'Esame conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione.

Non è superfluo ricordare che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e/o di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non risultino rientranti nelle deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti, di seguito riportate.

La *Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011* indica come possibilità di deroga al limite massimo di assenze le seguenti fattispecie:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- Terapie e/o cure programmate
- Donazioni di sangue
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Le scuole possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe a questo limite.

Il Collegio dei Docenti ha pertanto disposto le seguenti deroghe ai fini della validità dell'anno scolastico per le studentesse e gli studenti della Scuola Secondaria di I grado:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati, con permanenza sia in casa che in ospedale, purché documentati e certificati dal medico del SSN o da struttura sanitaria accreditata (*nota MIUR, prot. 7736, 27 ottobre 2010*)
- Ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti
- Malattie contagiose con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dal Servizio Sanitario Nazionale - SSN

- Motivi di famiglia (debitamente documentati)
- Assenze per motivi *sociali*, con certificazione dettagliata dei Servizi Sociali che hanno in carico l'alunna/o
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I., debitamente certificate dall'Associazione Sportiva cui appartiene l'alunna/o
- Partecipazione a percorsi artistici/musicali di comprovata rilevanza
- Rientro temporaneo nel Paese di origine degli alunni con cittadinanza non italiana per motivi legali, familiari o altre motivazioni debitamente e preventivamente certificate
- Alunni giostrai e alunni nomadi per i quali si prevede un percorso didattico e una valutazione personalizzati, mirati a contrastare la dispersione scolastica

Si ribadisce che le deroghe al limite massimo delle assenze sopra indicate sono possibili solo a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione finale degli studenti interessati.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta, pertanto, **l'ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE** e la **NON AMMISSIONE** alla classe successiva o all'esame finale,

In ogni caso, tutte le motivazioni sopra indicate devono essere **preventivamente**, o comunque **tempestivamente**, documentate.

Deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 20 maggio 2026